

Domande e Risposte Eco-Schema 1

1. Cos'è ClassyFarm?

ClassyFarm è un sistema informativo implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale - BDN, ricetta elettronica veterinaria - REV e Registro elettronico dei trattamenti), nonché i dati inseriti dai veterinari incaricati e/o da quelli ufficiali, al fine di categorizzare gli allevamenti in base al rischio. ClassyFarm viene utilizzato per la gestione e il controllo di alcuni interventi della Politica Agricola Comune (PAC): aiuti accoppiati, Eco-schemi e benessere animale dello sviluppo rurale.

2. Come avviene la registrazione in ClassyFarm?

Gli allevatori interessati presentano una richiesta di accesso a ClassyFarm con la qualifica di Operatore. La richiesta deve essere redatta e trasmessa direttamente a info@classyfarm.it con le modalità e i documenti disponibili nella sezione OPERATORE E SUOI DELEGATI sul sito www.classyfarm.it. Per poter richiedere l'accesso al sistema ClassyFarm con il ruolo di Operatore, il richiedente deve essere responsabile di almeno un allevamento registrato come tale sulla Banca Dati Nazionale (BDN) con i relativi dati identificativi fiscali. La richiesta deve avvenire attraverso la compilazione del modulo disponibile al seguente link: <https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/2022-01-Modulo-di-richiesta-di-accesso-al-Sistema-ClassyFarm-con-il-ruolo-di-Operatore.pdf>, accompagnato dalla carta d'identità. L'operatore riceverà una e-mail di conferma dal servizio di assistenza di ClassyFarm che consentirà di avere l'accesso con le stesse credenziali utilizzate per VETINFO. Da quel momento l'operatore entrando in VETINFO potrà visualizzare i dati riferiti al suo allevamento presenti in Classyfarm. È in fase di predisposizione di un sistema automatizzato che consentirà all'operatore di registrarsi on line a Classyfarm. Non appena operativo tale sistema verrà data comunicazione.

3. Qual è lo scopo della registrazione?

Tutti gli allevamenti regolarmente registrati in BDN e, dunque, in possesso di un codice aziendale e/o l'ID fiscale sono già categorizzati in ClassyFarm. La registrazione consente la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorando la consapevolezza sull'andamento della gestione aziendale da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, si rimanda al link della "guida utenti accesso operatori e suoi delegati":

https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/ClassyFarm_Linee-guida-accesso-operatore-e-suoi-delegati.pdf

4. Si chiede di chiarire i termini adesione/iscrizione/registrazione e accesso al sistema ClassyFarm.

Per adesione si intende un meccanismo automatico per il quale non è necessaria alcuna attività specifica da parte dell'operatore. Aderiscono tutti gli allevamenti presenti in BDN aventi un codice



aziendale e/o ID fiscale. Pertanto, tutti gli allevanti presenti e regolarmente registrati in BDN sono presenti anche in ClassyFarm. Per registrazione/iscrizione si intende una richiesta di accesso a ClassyFarm (cfr. Domanda 2). Per accesso si intende l'effettiva visualizzazione e consultazione dei dati in ClassyFarm da parte degli operatori. Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto anche attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale o secondo le modalità dagli stessi stabiliti. In quest'ultimo caso, il produttore dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.

5. È possibile delegare un soggetto diverso dall'allevatore per l'accesso a ClassyFarm?

Sì, previa registrazione dell'operatore a ClassyFarm. Il Ministero della Salute ha consentito di delegare qualsiasi persona, veterinario, ente, ecc. La delega è in forma scritta e rimane agli atti (<https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/2022-01-Modello-delega-da-operatore-accesso-CF.pdf>).

6. Può l'operatore accedere al sistema ClassyFarm pur avendo delegato un altro soggetto?

Sì, l'operatore può avere accesso comunque a ClassyFarm.

7. Quali informazioni relative al consumo di farmaci può visualizzare l'operatore?

Una volta effettuato l'accesso, ogni operatore potrà visualizzare il consumo di farmaco del proprio allevamento espresso in DDD. La DDD esprime i giorni di trattamenti a cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno. La DDD è il risultato di un rapporto tra:

- un numeratore: il consumo di antibiotici (ricavato automaticamente dalla la Ricetta Elettronica)
- un denominatore: la consistenza media annua dei capi presenti ottenuta tenendo conto anche di tutte le movimentazioni intervenute nel corso dell'anno (ricavato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale)

La DDD consente di valutare ad ogni allevatore i giorni di trattamento totali dell'anno in corso, il consumo storico del suo allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici critici o non critici).

Oltre la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, l'operatore potrà confrontare la posizione del proprio allevamento sul consumo del farmaco rispetto alla mediana regionale e nazionale. Il valore della mediana ad oggi viene espresso in DDD/biomassa, prendendo in considerazione tutti gli animali che sono presenti in allevamento nel periodo di riferimento.

8. Cosa si intende per mediana nazionale e regionale di consumo del farmaco?

La mediana è il valore che divide tutti gli allevamenti presenti nel sistema in due gruppi: da un lato, gli allevamenti con un consumo inferiore alla mediana, dall'altro, quelli con un consumo superiore ad essa. Dividendo a metà ciascuno dei due sottogruppi, si ottengono quattro quartili: 1° e 2°



quartile individuano allevamenti con un consumo di farmaco inferiore alla mediana, mentre 3° e 4° quartile individuano allevamenti con un consumo di farmaco superiore alla mediana.

N.B. Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.

9. Perché utilizzare la mediana per il confronto del calcolo del consumo di antibiotici nei diversi allevamenti?

Perché è un metodo oggettivo e riconosciuto statisticamente. La mediana consente di valutare scientificamente la posizione del consumo di antibiotici del proprio allevamento rispetto agli allevamenti presenti in Italia, nella propria Regione.

10. Essendo la mediana di riferimento quantificata annualmente, questa potrebbe ridursi gradualmente ogni anno? È prevista una soglia “limite”?

La strategia prevista nel PSP mira a innescare un percorso virtuoso di riduzione dell'uso di antibiotici nel settore zootecnico, per migliorare la sostenibilità dei relativi processi produttivi. Essendo la misura basata su riferimenti dinamici, è prevista una valutazione annuale dell'andamento dell'uso di antibiotici, allo scopo di concordare con la Commissione europea eventuali modifiche all'intervento, alla luce dei risultati raggiunti.

11. In riferimento alla mediana, si chiede conferma che questa sia elaborata in modo separato per orientamento “da latte” e orientamento “da carne”. Per quanto riguarda l'orientamento “da carne”, le mediane in che modo sono suddivise in base alla tipologia di animali (vitelli da latte, vitelloni/manze, vacche)?

Le mediane sono calcolate distinguendo gli orientamenti produttivi, in base a quanto previsto nel PSP e nel decreto attuativo. In particolare, sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne e misto. Per quanto riguarda l'indirizzo produttivo da carne sono considerate unitamente tutte le categorie di bovini da carne. La suddivisione tra le diverse categorie (vitelli carne bianca, ecc.) viene effettuata sulla base di quanto riportato in BDN.

12. È possibile determinare il calcolo della mediana differenziandolo anche per aree omogenee (sub-regionali)?

Il PSP prevede il calcolo a livello regionale o di Provincia autonoma.

13. Quante tipologie di mediane ci sono e per quali specie?

È presente una mediana per ogni specie animale e orientamento produttivo. Nel prossimo futuro, i dati riportati nel registro elettronico dei trattamenti consentiranno di migliorare ulteriormente la definizione dei consumi per categoria animale: vitelli, manze, vacche (carne, latte), suinetti sotto-scrofa, svezzati, suini da ingrasso e riproduttori.



14. Un'azienda con più indirizzi produttivi come entra nel calcolo delle mediane?

Il sistema genererà automaticamente le mediane in base agli indirizzi produttivi presenti in BDN.

15. Verranno inclusi gli allevamenti familiari nel calcolo della mediana?

Nel calcolo sono inclusi tutti gli allevamenti che hanno un codice aziendale e che sono presenti in BDN.

16. Perché è stata scelta la DDD come unità di misura?

La DDD è un'unità di misura prevista a livello internazionale ed è in grado di valutare il consumo di antibiotici indipendentemente dal dosaggio del prodotto. Inoltre, la DDD è l'unità di misura utilizzata anche in umana per valutare il consumo di antibiotici nell'uomo. L'utilizzo della stessa unità di misura per il consumo di antibiotici è molto importante alla luce del fatto che rappresenta un indicatore per il fenomeno dell'antibiotico resistenza con cui è necessario rapportarsi.

17. Per dimostrare la diminuzione del consumo del farmaco e accedere al premio, a quale parametro è necessario fare riferimento?

Per dimostrare la diminuzione dell'utilizzo di antimicrobici, il produttore dovrà verificare il consumo di farmaco in termini di DDD/biomassa nell'anno in corso rispetto al consumo di farmaco dello stesso allevamento e alla mediana regionale dell'anno precedente.

18. Per accedere al pagamento accoppiato è sufficiente l'adesione a Classyfarm o è necessario anche registrarsi e accedere?

Tutti gli allevamenti presenti BDN sono già inseriti in ClassyFarm. Per essere ammissibili al pagamento accoppiato è necessario essere registrati come operatori (cfr. domanda n. 2 e 4).

19. Per accedere al pagamento accoppiato c'è l'obbligo di avere un veterinario aziendale al fine di aderire a ClassyFarm?

No, non è previsto l'obbligo di avere un veterinario aziendale; è sufficiente avere le credenziali per accedere a Classyfarm, che consentono di visionare lo stato dell'allevamento.

20. Se in un allevamento virtuoso, il veterinario prescrive un trattamento antibiotico per cause di forza maggiore, quest'ultimo viene conteggiato nel calcolo della mediana annuale?

Sì, anche in caso di emergenza il farmaco somministrato verrà conteggiato all'interno delle mediane, in quanto l'obiettivo è diminuire i trattamenti di routine e utilizzare il farmaco solo in caso di emergenza.

21. È necessario aver effettuato la registrazione in ClassyFarm per beneficiare dei sostegni previsti nel Piano Strategico della PAC (PSP)?



Si, per i seguenti interventi:

- Eco-schema 1 - livello 1
- Eco-schema 1 - livello 2
- Sostegno accoppiato per il settore zootecnico (premi alle vacche da latte, con deroga per gli allevamenti montani; premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, con deroga per gli allevamenti montani).
- Intervento SRA30 - Azione B

22. A cosa serve la registrazione in ClassyFarm se l'Amministrazione è già in possesso dei dati sul consumo dei farmaci?

La normativa comunitaria prevede che i beneficiari degli aiuti PAC siano correttamente e puntualmente informati sugli impegni da assumere in relazione ai contributi ricevuti. La registrazione a ClassyFarm consente agli allevatori di monitorare costantemente l'andamento della gestione aziendale e di mettere in atto, se necessario, azioni correttive.

23. Entro quale data bisogna aderire a Classyfarm?

L'adesione a Classyfarm è automatica. Ai fini dell'accesso alle premialità è necessaria l'iscrizione/registrazione e nel primo anno di applicazione della nuova PAC (anno di domanda 2023), tale adempimento per l'Eco-schema 1, deve essere eseguito secondo i tempi e le modalità indicate nella risposta n. 4.

24. Al fine di accedere all'Eco-schema 1 - livello 2, chi può presentare domanda di certificazione SQNBA?

Possono presentare domanda gli operatori (singoli o associati) della produzione primaria. Per il solo anno 2023, per aderire al livello 2 dell'Eco-schema 1 la necessaria adesione al sistema di certificazione SQNBA si considera altresì soddisfatta con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l'effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento.

25. Può un allevatore che aderisce al livello 1 aderire per lo stesso animale anche al livello 2 dello stesso Eco-schema 1?

No, perché l'accesso al livello 2 dell'Eco-schema 1, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici, nella stessa misura prevista per l'adesione al livello 1. Pertanto, se i due livelli non fossero alternativi, si darebbe luogo a un doppio finanziamento per un medesimo impegno.

26. Si possono cumulare i pagamenti a valere sull'Eco-schema 1 con quelli previsti dall'intervento per il Miglioramento del benessere animale (SRA 30) dello sviluppo rurale?



Con riferimento all'Eco-schema 1 livello 1, la cumulabilità con SRA30 è possibile per tutte le specie, fatto salvo quanto previsto dai relativi interventi regionali. Con riferimento all'Eco-schema 1 livello 2, la cumulabilità con SRA30 è possibile nella misura in cui, per ogni specie, gli impegni previsti da SRA30 siano aggiuntivi a quelli dell'Eco-schema 1, livello 2.

27. La certificazione del metodo biologico consente l'adesione all'Eco-schema 1 - livello 2?

Si.

28. La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell'ambito dell'Eco-schema 1 livello 2 si intende solo per quelli già certificati o anche per quelli in conversione?

La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell'ambito dell'Eco-schema 1 livello 2 si intende valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848 del 2018.

29. È prevista una deroga per le piccole aziende come nella certificazione biologica?

Ai fini dell'accesso all'Eco-schema 1, livello 2, è prevista la deroga all'adesione allo SQNBA per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (20 UBA nel 2023 e 10 UBA dal 2024), da attivare su richiesta delle Regioni e Province autonome. Tali allevamenti devono comunque garantire il pascolamento ai sensi dell'articolo 3 lettera h) del DM 23 dicembre 2022.

30. Per partecipare al livello 2 dell'Eco-schema 1 i piccoli produttori devono comunque fare l'accesso a ClassyFarm?

Si, per aderire all'Eco-schema 1 livello 2 è sempre necessaria la registrazione per l'accesso a ClassyFarm.

31. Gli allevamenti biologici per partecipare al livello 2 dell'Eco-schema 1 devono comunque fare l'accesso a ClassyFarm?

Si, per aderire all'Eco-schema 1 livello 2 è sempre necessaria la registrazione per l'accesso a ClassyFarm.

32. Pascolamento: suini allevati intensivamente con parchetto, sono considerati come pascolamento?

Sono ammissibili all'Eco-schema 1, livello 2 gli allevamenti suini con sistema brado o semi-brado. Per allevamento semibrado si intende un metodo di allevamento all'aperto che prevede l'utilizzo di superfici di terreno recintate e non pavimentate, all'interno delle quali i suini dispongono di zone per l'abbeverata, l'alimentazione e il riparo.

33. È ammesso il pascolamento sulle superfici di pianura e come potrà essere dimostrato?



Si, il pascolamento può essere dimostrato in base alle registrazioni del pascolo e delle movimentazioni dei capi in banca dati anagrafe zootecnica.

34. Ai fini dell'ammissibilità alla premialità dell'Eco-schema 1 livello 2 come deve essere svolta l'attività di pascolamento?

Per l'annualità 2023 l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Pertanto, ai fini della premialità del livello 2 sarà necessario il rispetto gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, e detenere superfici ammissibili a pascolo dichiarate in domanda unica, sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento, in conformità al citato articolo 3.

35. Gli allevamenti biologici per partecipare al livello 2 dell'Eco-schema 1 devono rispettare i requisiti di pascolamento previsti all'articolo 3 lettera h?

Per partecipare all'Eco-schema 1, livello 2 gli allevatori biologici devono rispettare gli impegni previsti dal relativo disciplinare.

Domande e Risposte Eco-Schema 2

- 1. L'Eco-schema 2 prevede un impegno annuale? Quindi si può aderire un anno e poi decidere di non continuare?**

Sì, l'impegno è annuale, si può aderire anche per un solo anno.

- 2. Possono accedere all'eco-schema solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Possono accedere anche i vivai? E il bosco ceduo a rotazione rapida? Se possono accedere in generale le colture permanenti, sono ammesse le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni?**

L'eco-schema 2 si applica alle colture arboree e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. Non si applica ai vivai. Non si applica ad asparagiaie e carciofaie. Si fa presente, tra l'altro, che le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).

- 3. È possibile richiedere il contributo per l'eco-schema 2 per le colture arboree da legno che hanno terminato l'impegno ai sensi del Reg. CEE 2080/92?**

No, non è ammesso ai pagamenti del primo pilastro, e quindi degli eco-schemi, il bosco, come definito nella sezione 4.1.8 del Piano strategico della PAC.

- 4. Il pagamento dell'eco-schema 2 viene limitato alla sola superficie inerbita o all'intera superficie della coltura arborea?**

La superficie oggetto di impegno, sulla quale viene quindi effettuato il pagamento, è il 100% della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema. Di questa superficie almeno il 70% deve essere inerbito.

- 5. L'impegno relativo al divieto di lavorazioni riguarda solo il 70% della superficie, cioè la superficie minima inerbita, oppure tutta la superficie?**

Il divieto di lavorazioni si applica all'intera superficie inerbita presente nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.



- 6. L'eco-schema 2 prevede l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea (spontanea o seminata) tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo e quindi, in caso di adesione nel 2023, tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024. Ma l'eco-schema contempla anche altri impegni - come il divieto di effettuare lavorazioni nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma - che vigono per "tutto l'anno". Si chiede cosa si intenda per "durante tutto l'anno". Nel caso in questione, durante tutto il 2023, cioè dall'1/1 al 31/12? Durante il periodo compreso tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024?**

Con "tutto l'anno" si intende il periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo.

- 7. La non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico si riferisce al periodo in cui sussiste l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea oppure a tutto l'anno?**

Il divieto di diserbo chimico si applica durante tutto l'anno, in coerenza con l'impegno a gestire la copertura vegetale erbacea solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, vigente anch'esso durante tutto l'anno.

- 8. L'impegno relativo al divieto di diserbo chimico sull'interfila consente di distribuire diserbanti chimici sulla fila?**

Sì. Il divieto di diserbo chimico non si applica sulla fila.

- 9. È possibile effettuare pascolamento nell'interfila delle colture arboree oggetto di pagamento per l'eco-schema 2?**

Non è possibile effettuare il pascolamento in quanto l'eco-schema 2 prevede che la gestione della copertura vegetale erbacea sia effettuata esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura. Si fa presente inoltre che il sostegno per questo eco-schema è stato determinato in termini di compensazione dei costi supplementari sostenuti e di mancato guadagno (art. 31 par. 7 lett. b del Reg. (UE) 2021/2116), includendo nella fattispecie il costo dello sfalcio e delle operazioni di trinciatura.

- 10. L'eco-schema prevede il mantenimento dell'inerbimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno calcolato, in base all'articolo 18 comma 1 lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n 660087, come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Come viene effettuata la verifica nel caso di richiesta riguardante solo parte delle superfici aziendali? E qualora la SOI (superficie oggetto di impegno) accertata sia inferiore a quella dichiarata in domanda grafica?**



Ad esempio: un agricoltore conduce 100 ettari di frutteto, ma aderisce all'eco-schema 2 solo con 50 ettari delimitati in domanda grafica tramite un poligono dichiarato. In fase di accertamento si verifica che la superficie impegnata del frutteto è pari a 49 ettari (inferiore rispetto alla superficie dichiarata in domanda grafica) e la superficie inerbita è presente su tale area per 34,6 ettari. Fatto salvo eventuali sanzioni per le difformità di superficie, il rispetto dell'inerbimento minimo del 70% verrà calcolato sulla base della SOI accertata (34,6 ettari/49 ettari =70,6%)?

Premesso che l'agricoltore può fare domanda anche solo per una parte della superficie arborea aziendale, la quale sarà individuata graficamente nella domanda, e che il 70% si calcola come rapporto tra la superficie ammissibile inerbita della coltura arborea e la superficie totale ammissibile della coltura arborea, il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola sulla superficie dichiarata in domanda.

Si fa presente che le domande possono essere modificate dal richiedente alle condizioni previste dall'articolo 11 comma 12 del DM 660087 del 23 dicembre 2022.

11. Nella nostra zona (provincia di Modena) i frutteti sono inerbiti nell'interfilare (per circa 3 metri) ma sulla fila per 50 cm da una parte e dall'altra della pianta sono lavorati. In questi casi posso fare domanda sull'intera superficie del frutteto compreso le aree sulle file lavorate? In questo modo avremmo oltre il 70% di superficie inerbita, è corretto?

La superficie oggetto di impegno è tutta la superficie con coltivazioni arboree, compresa la fila, dove possono essere eseguite le lavorazioni. Se l'interfila inerbita corrisponde ad almeno il 70% della superficie totale, l'impegno di inerbimento di ECO-2 è rispettato. Pertanto, l'esempio riportato è corretto.

12. Per raggiungere il minimo del 70% di superficie inerbita, si può considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma?

Sì.

13. L'esecuzione di un intervento straordinario con singolo aratro talpa allo scopo di facilitare il drenaggio del terreno ed evitare ristagni idrici, che compromette in maniera limitata la copertura dell'interfila, può essere ammesso non trattandosi di una lavorazione superficiale del terreno?

L'eco-schema non consente di effettuare lavorazioni che compromettano il manto erboso. Ciò premesso, l'intervento con singolo aratro talpa, compromettendo la copertura del manto erboso non è ammesso. Inoltre, l'evento citato (ristagno idrico) non presenta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità necessari affinché possa essere considerato circostanza eccezionale (art. 3, Reg. (UE) 2021/2116).



14. Sono ammesse operazioni di discissura, ripuntatura e rippatura?

L'eco-schema 2 non consente di effettuare lavorazioni che compromettano il manto erboso. Il rispetto di questa condizione definisce le operazioni ammesse. Si ricorda che uno dei marker di sicura capacità di controllo da parte dell'Area Monitoring System (AMS) è il marker di interruzione della copertura vegetale, la quale verrà pertanto rilevata dagli strumenti di controllo.

15. La semina delle colture per l'inerbimento in ogni caso smuove leggermente il terreno. In questo caso è considerata lavorazione?

Come previsto all'art. 18, comma 1, lettera c) del DM 23 dicembre 2022 n 660087, è consentita solo la semina che non implichi lavorazioni del suolo, ovvero la semina su sodo.

16. Il sovescio, che è una pratica colturale benefica per le coltivazioni arboree, è ammesso oppure è considerato lavorazione e di conseguenza esclude le aziende dal richiedere l'eco-schema 2?

Il sovescio è una lavorazione che compromette la copertura vegetale erbacea e quindi non è ammesso.

17. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico della PAC 2023-27 riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema 2 gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari ECO-2 Inerbimento colture arboree (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-2	120,00	81,40	283,57
ECO-2 ZVN	144,00	97,67	340,28
ECO-2 Zone Natura 2000	144,00	97,67	340,28

Piano Strategico della PAC 2023-27



18. Per accedere al pagamento di ECO-2 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

1. Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

2. Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

Domande e Risposte Eco-Schema 3

- 1. All'eco-schema 3 si deve aderire con tutta la superficie aziendale ad olivo oppure si può aderire anche con una parte di detta superficie aziendale?**

L'eco-schema non richiede l'adesione con l'intera superficie aziendale investita ad oliveto, pertanto l'agricoltore può scegliere di aderire anche con una porzione di essa indicandola in domanda grafica.

- 2. Per oliveti a valenza paesaggistica o storica si intendono gli olivi secolari o gli oliveti gestiti secondo canoni di olivicoltura tradizionale (vecchi sestì di impianto)? Sono inclusi anche impianti recenti con raccolta meccanizzata (10 – 15 anni con sestò 6x6) ubicati in zone con vincolo paesaggistico?**

Ai fini dell'eco-schema la valenza storica e paesaggistica degli oliveti è da ricondurre alle peculiarità dell'olivicoltura "tradizionale" dei territori italiani contraddistinta da una ridotta densità di allevamento.

Un oliveto con sestò di impianto 6x6 come sopra indicato (che quindi presenta una densità inferiore a 300 piante/ha), risponde ai requisiti di accesso all'eco-schema.

- 3. Nel calcolo della densità (minima e massima) rientrano anche le altre piante eventualmente consociate all'olivo, oppure il parametro è riferito alle sole piante di olivo presenti sulla superficie?**

La densità è riferita alle sole piante di olivo.

- 4. Il disciplinare di produzione integrata della regione Puglia ammette una densità di impianto di 400 piante/ha. Chi ha segue il disciplinare risponde ai requisiti dell'eco-schema 3?**

Gli oliveti con densità compresa tra 300 e 400 piante/ha, se individuati dalle Regioni/Province autonome quali oliveti di particolare valore paesaggistico e storico, così come previsto all'articolo 19 del DM 23 dicembre 2022 n 660087 commi 1 e 2, possono rientrare nell'eco-schema 3.

- 5. Possono far domanda all'eco-schema 3 anche i coltivatori che hanno appena re-impiantato olivi resistenti alla Xylella? Più in generale, si può aderire anche con oliveti di pochi anni età, anche se non ancora produttivi?**



A prescindere dalle motivazioni che hanno portato al re-impianto/impianto degli olivi, possono accedere all'eco-schema 3 gli oliveti che rispettano il requisito della densità ad ettaro e sui quali si possa adempiere agli impegni previsti. In particolare, si evidenzia che l'eco-schema richiede:

- la potatura biennale delle chiome, con le modalità definite all'art. 19 comma 1 lettera a) del DM 660087 del 23/12/22;
- il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie;
- mantenere l'oliveto oggetto di impegno nel suo statu quo per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema (divieto di conversione anche attraverso infittimenti in sistemi più intensivi).

6. Aderendo all'eco-schema nel 2023, in quale periodo bisogna effettuare la potatura? Inoltre, l'impegno di ECO 3 è annuale? Se sì, si può aderire un anno solo e poi decidere di non continuare?

Per una domanda presentata nell'anno N, il periodo da considerare per la potatura è compreso tra il 1° novembre dell'anno N ed il 30 aprile dell'anno N+1. L'impegno dell'eco-schema è di tipo biennale, il produttore dovrà pertanto presentare domanda anche nell'anno N+1.

I casi che si possono presentare sono 3:

1. Potatura BIENNALE eseguita in due annualità

mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25			
Domanda 2023						Potatura X%						Domanda 2024	Pagamento 2023							Potatura 100% - X% (della domanda 2023)								Pagamento 2024

2. Potatura BIENNALE eseguita al 100% nella prima annualità

mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25			
Domanda 2023						Potatura 100%						Domanda 2024	Pagamento 2023							Potatura 0%								Pagamento 2024

3. Potatura BIENNALE eseguita al 100% nella seconda annualità

mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25			
Domanda 2023						Potatura 0%						Domanda 2024	Pagamento 2023							Potatura 100%								Pagamento 2024

7. La bruciatura dei residui vegetali può essere comunque effettuata fuori dal luogo di produzione (oliveto)?

L'adesione all'eco-schema prevede il divieto di bruciatura dei residui di potatura in loco, ovvero in tutta la superficie aziendale del beneficiario.

8. I residui della potatura si possono asportare e quindi utilizzare diversamente?



Sì. L'eco-schema pone solo il divieto di bruciatura in loco e non disciplina la destinazione dei residui di patatura.

9. L'applicazione dell'eco-3 prevede obbligatoriamente l'abbinamento all'eco-2?

No. Per aderire all'eco-schema 3 non è obbligatorio aderire anche all'eco-schema 2.

10. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari ECO-3 su superfici con colture arboree (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo <u>minimo</u> per l'importo unitario previsto	Importo <u>massimo</u> per l'importo unitario previsto
ECO-3	220,00	167,35	583,33
ECO-3 ZVN	264,00	200,82	700,00
ECO-3 Zone Natura 2000	264,00	200,82	700,00

11. Per accedere al pagamento di ECO-3 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

1. Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

2. Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**



In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è requisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

Domande e Risposte Eco-Schema 4

1. Posso selezionare le superfici aziendali a seminativo su cui attivare ECO-4 o devo accedere all'eco-schema con l'intera superficie aziendale a seminativo?

L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad ECO-4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale.

2. Se nel 2023 si semina frumento tenero su un terreno che nel 2024 viene ceduto a un altro agricoltore, il quale effettua il ristoppio con grano duro nel 2024 e poi coltiva mais nel 2025, cosa succede? Si applica il recupero all'agricoltore che cede il terreno, ma l'agricoltore che subentra può ricevere il pagamento di ECO-4 avendo fatto seguire a una coltura depauperante una coltura da rinnovo?

Nell'esempio in questione, come previsto dall'art. 16, comma 7, del DM 660087 del 23/12/2022, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente poiché il subentrante non rispetta le regole dell'avvicendamento. Per lo stesso motivo, il subentrante non può percepire il pagamento per l'eco-schema nel 2024 mentre può, previa adesione, percepirlo a partire dal 2025.

3. La soia deve essere trattata come coltura da rinnovo o come leguminosa?

La soia compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

4. Il DM 660087 del 23/12/2022 prevede che nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 sia assolto ipso facto (articolo 20, comma 1, lettera a)). Premesso ciò, ai fini di questa disposizione, è previsto che tali destinazioni debbano avere una durata minima?

Sì, la destinazione a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo deve essere assicurata sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento assolto ipso facto, ovvero per 2 anni.

5. Il DM 66087 del 23/12/22 all'articolo 20, comma 1, lettera a) stabilisce che "La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice". Il riferimento ai 4 anni come va interpretato?



Nel caso dell'erba medica, superato il periodo minimo di permanenza di due anni sulla medesima superficie, l'impegno all'avvicendamento può essere assolto ipso facto anche oltre il quarto anno. Pertanto, i 4 anni sono un esempio.

6. Una coltura da rinnovo come il mais, se impiegata per la produzione di insilato, rientra nella definizione di “colture foraggere” sulle quali ECO-4 non consente l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari?

Il mais compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, anche per il mais foraggero sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

7. L'adesione a ECO-4 vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede “di biennio in biennio”?

ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'eco-schema. Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l'agricoltore dovrà rispettare continuativamente le regole dell'avvicendamento previste da ECO-4. Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all'eco-schema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un'altra coltura depauperante.

8. Una superficie classificata come Prato pascolo non avvicendato permanente può accedere ad ECO-4?

No, i prati permanenti non sono superfici ammissibili al pagamento di ECO-4, in quanto l'eco-schema si applica su superfici a seminativo in avvicendamento.

9. Il DM 660087 del 23/12/2022 all'art. 20, comma 1, prevede che l'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie. Cosa si intende per coltura secondaria? Cosa si intende per coltura principale?

Il Piano strategico della PAC nell'ambito della BCAA 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: “Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”.



La coltura principale rappresenta la coltura più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale.

10. Posto che la coltura secondaria deve essere in campo per almeno 90 giorni, i giorni devono essere compresi nel periodo 1/6-30/11? Oppure questo periodo è solo la finestra temporale in cui viene verificato il cambio di coltura?

L'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022 è il periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento, durante il quale viene quindi verificata la presenza in campo delle colture. Si evidenzia che tale intervallo ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica in corso dello stesso DM assumerà durata dal 15 maggio al 30 novembre.

11. La coltura secondaria può essere sovesciata?

La coltura secondaria non può essere sovesciata in quanto, come previsto nella BCAA 7 (cfr. sezione 3.10.3.3 del Piano strategico relativa alla BCAA 7 e in particolare il paragrafo 3.10.3.3.1), deve essere adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo.

AVVICENDAMENTI

12. Se un'azienda con 100 ettari di seminativi nel 2023 coltiva 50 ettari con il frumento duro e 50 ettari con il trifoglio e l'anno successivo inverte la presenza delle due colture sulla superficie sotto impegno, ossia dove prima coltivava frumento duro coltiva trifoglio e viceversa, può accedere a ECO-4?

Sì. L'eco-schema disciplina l'avvicendamento su una determinata superficie. La superficie avvicendata nel biennio con coltura depauperante e coltura leguminosa può accedere ad ECO-4.

13. Si può accedere ad ECO-4 con una rotazione biennale che preveda di coltivare nel 2023 pisello proteico e soia di secondo raccolto e nel 2024 soia? In altri termini, è possibile effettuare una monosuccessione di soia, in quanto coltura da rinnovo?

No, non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione. L'eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico.

14. Considerando che il terreno a riposo assolve ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4, trascorsi sei mesi continuativi in cui lascio la superficie a riposo posso coltivare frumento? Tale schema di rotazione è valido ai fini del pagamento di ECO-4?



Nell'ambito di ECO-4 le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, il protrarsi di tali destinazioni per un periodo inferiore a 2 anni richiede comunque un avvicendamento delle colture depauperanti con le colture leguminose o da rinnovo.

15. Una rotazione che preveda incolto nel primo anno ed erbaio polifita di avena e veccia nel secondo anno può consentire di assolvere ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4?

No, le destinazioni rappresentate da colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se ognuna di esse, singolarmente, è mantenuta per un periodo minimo pari a 2 anni.

16. Una rotazione che preveda prato nel primo anno, prato nel secondo anno prato, prato nel terzo anno e orzo nel quarto anno, rispetta ECO-4?

Premesso che ECO-4 si applica sulle superfici a seminativo in avvicendamento e quindi non sul prato permanente (come definito all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), in caso di erbe e altre piante erbacee da foraggio, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 si intende assolto ipso facto se presenti sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, l'esempio di avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO-4.

17. La successione biennale cereali-ortive consente di accedere a ECO-4?

La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere ad ECO-4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022.

18. Se ho seminato veccia da foraggio nel 2022 e la sfalcio a maggio 2023, aderendo ad ECO-4 nel 2023, questa coltura viene considerata ai fini del rispetto dell'impegno dell'avvicendamento?

Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo nell'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, che ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica in corso dello stesso DM assumerà durata dal 15 maggio al 30 novembre. Posto ciò, in caso di adesione ad ECO-4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell'inizio dell'intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell'impegno all'avvicendamento.



19. Se nel 2023 faccio succedere sulla superficie oggetto di impegno frumento duro e fagiolino da industria in secondo raccolto, utilizzando per il fagiolino da industria la tecnica della difesa integrata (volontaria), e nel 2024 semino sulla stessa superficie il girasole, rispetto gli impegni previsti da ECO-4?

Per rispondere alla domanda bisogna premettere che è in corso una modifica del DM 660087 del 23 dicembre 2022 che prevede l'inserimento del fagiolino tra le colture da rinnovo elencate nell'allegato VIII. Con l'entrata di questa modifica, l'avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO-4, in quanto prevede: l'avvicendamento di coltura depauperante (frumento duro), coltura da rinnovo (fagiolino) e coltura da rinnovo di genere botanico diverso (girasole); l'utilizzo della difesa integrata nella coltivazione del fagiolino che è nell'elenco delle colture da rinnovo..

20. Si chiede se questo piano colturale rispetta ECO-4: nell'ottobre 2022 semina di frumento da insilato trinciato nella prima settimana di giugno 2023, a cui segue immediatamente la semina di mais da insilato di secondo raccolto con trinciatura a novembre 2023, a cui segue la semina di frumento da insilato trinciato a giugno 2024, e poi la semina di mais da insilato di secondo raccolto, e così via, applicando per tutto la difesa integrata.

Sì. Considerando l'alternanza delle colture, il periodo di permanenza in campo e i trattamenti fitosanitari effettuati, il piano colturale proposto rispetta gli impegni previsti da ECO-4.

21. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 lo schema di rotazione che prevede mais di primo raccolto e poi panico, da ripetere anche l'anno successivo?

Lo schema di rotazione indicato soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4 solo se assicura la permanenza in campo del panico per almeno 90 giorni, consentendo allo stesso di configurarsi almeno come coltura secondaria, in quanto le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022) e non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione, neanche di colture da rinnovo. Si rammenta inoltre che per valere ai fini di ECO-4 le colture devono comunque essere presenti in campo nel periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento dall'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022.

22. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 lo schema di rotazione: nell'autunno 2022 semina di triticale raccolto nell'estate del 2023, nell'autunno 2023 cover crops e nella primavera 2024 semina di soia. L'avvicendamento è soddisfatto?

Posto che le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), lo schema di rotazione proposto si configura come un avvicendamento tra un cereale nel 2023 (triticale raccolto dopo il 1° giugno) e una coltura da rinnovo nel 2024 (soia seminata e raccolta nel corso dell'anno) e pertanto soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto in ECO-4.



23. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 la rotazione fra grano duro e loietto?

ECO-4 prevede che venga inserito nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo. Pertanto, la rotazione proposta non soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4, essendo il loietto una foraggera graminacea.

DIVIETI/LIMITAZIONI DELL'USO DI FITOSANITARI

24. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adottati la difesa integrata (volontaria), occorre attenersi anche alle disposizioni relative all'utilizzo dei diserbanti previste nei disciplinari di produzione integrata? Ed è necessario fare anche la taratura dei macchinari prevista dagli stessi disciplinari?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

25. Nel caso di utilizzo della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria, è necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

No, non è richiesta la certificazione. È sufficiente:

- per la produzione integrata rispettare le disposizioni contenute nei disciplinari regionali/provinciali con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e
- per l'agricoltura biologica, utilizzare solo i prodotti fitosanitari ammessi.

I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.

26. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adotti la tecnica della difesa integrata e le schede colturali dei disciplinari di produzione integrata regionali/provinciali prevedano il divieto di uso di semente trattata, se tale semente non è reperibile sul mercato, come bisogna comportarsi?

Nel caso in cui nei disciplinari di produzione integrata, sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, le schede colturali prevedano il divieto di uso di semente trattata, tale disposizione deve essere comunque rispettata.



27. ECO-4 prevede che sulle colture leguminose e foraggere non sia consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. L'uso della congiunzione "e" (colture leguminose e foraggere) sta a significare che è richiesta la presenza di entrambe le condizioni e che quindi l'impegno vale solo per le colture che soddisfano contemporaneamente la caratteristica di essere leguminose e da foraggio?

Il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose, incluse le leguminose foraggere, e per le colture foraggere in generale.

28. Un avvicendamento che preveda mais seminato ad aprile 2023 e raccolto ad ottobre 2023, seguito da frumento duro seminato a novembre 2023 e raccolto a giugno 2024, rispetta i requisiti previsti per l'avvicendamento biennale di ECO-4. Premesso ciò, se sullo stesso terreno semino nel 2024 soia di secondo raccolto, quest'ultima è soggetta alle limitazioni dei trattamenti fitosanitari stabilite per le colture da rinnovo oppure, avendo già assolto l'impegno all'avvicendamento biennale, può essere gestita senza limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari?

I divieti/limitazioni nell'utilizzo di prodotti fitosanitari previsti per le colture leguminose, foraggere e da rinnovo valgono durante tutto il periodo di adesione all'eco-schema.

29. In base al disciplinare relativo alla difesa integrata della Lombardia, per il mais seminato nel 2023 in successione al grano tenero raccolto nel 2022 si possono usare geodisinfestanti limitatamente al 30% della SAU a mais. Posto ciò, aderendo ad ECO-4, nell'applicare la difesa integrata volontaria sul mais seminato nel 2023, si può considerare come anno di riferimento il 2022?

Nell'ambito di ECO-4 si applicano le disposizioni dei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata relative alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione, o taratura, strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale occorre comunque rispettare quanto previsto dal PAN) a prescindere dall'anno di adesione all'eco-schema.

30. La soia può essere diserbata?

La soia è inclusa nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII al DM 660087 del 23 dicembre 2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

31. In un avvicendamento che preveda in successione mais, frumento e trifoglio, quali trattamenti fitosanitari sono consentiti?

In base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del DM 660087, sul mais, in quanto coltura da rinnovo, è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della



produzione biologica mentre sul trifoglio, in quanto coltura leguminosa, non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari. L'eco-schema non disciplina i trattamenti fitosanitari sul frumento, in quanto non compreso né tra le leguminose, né tra le foraggere, né tra le colture da rinnovo.

32. Se un agricoltore semina una coltura da rinnovo in una Regione/PA dove non esiste la corrispondente scheda di difesa integrata a cosa deve attenersi? Da considerare che potrebbe verificarsi il caso in cui in nessuna Regione/PA esista una scheda specifica di difesa integrata per la coltura da rinnovo di interesse.

Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione/PA di appartenenza, l'agricoltore utilizzerà le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica. Si rammenta che le Regioni/PPAA possono provvedere ad integrare con le schede colturali mancanti i disciplinari di produzione.

33. È ammesso l'uso di fitofarmaci in presemina sulle leguminose?

Non è ammesso l'uso di fitofarmaci sulle colture leguminose in presemina.

INTERRAMENTO DEI RESIDUI

34. Le aziende agricole che conferiscono il proprio prodotto per fini mangimistici perché sono socie di cooperative zootecniche o hanno in essere contratti con un'azienda zootecnica, a fronte dell'obbligo di interrimento dei residui potrebbero avere problemi a garantire la consegna del prodotto destinato a fini mangimistici.

Il DM 660087 del 23/12/22 all'art. 20, comma 1, lettera c) specifica che i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e che non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Pertanto, paglia e stocchi restano nella disponibilità dell'azienda agricola e possono essere conferiti.

35. L'interrimento dei residui delle colture in avvicendamento previsto da ECO-4 può essere conseguito con qualsiasi lavorazione del terreno, non necessariamente con l'aratura?

L'interrimento dei residui previsto da ECO-4 è requisito per soddisfare l'impegno alla gestione degli stessi residui in un'ottica di carbon sink, come chiaramente indicato nella descrizione dell'intervento. L'aratura è una delle lavorazioni che consentono l'interrimento, che deve essere totale.

36. L'art. 20, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/22 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo/no tillage (NT), minima



lavorazione/minimum tillage (MT) o lavorazione a bande/strip tillage) raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui, per cui non sono soggette a tale obbligo. Per rientrare in questa fattispecie, è sufficiente attenersi alle tecniche suddette o bisogna aderire necessariamente all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale?

Per rientrare nella fattispecie indicata, l'eco-schema non richiede l'adesione a SRA03 ma unicamente l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa citate.

CONDIZIONALITÀ

37. Se nel 2023 accedo ad ECO-4, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 7, non sono soggetto a tale norma?

Chi accede ai pagamenti dell'eco-schema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 7, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall'eco-schema e non su tutta l'azienda.

38. Un agricoltore con un'azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce a ECO-4 può praticare una monosuccessione di mais o di soia oppure deve cambiare comunque genere botanico?

Sebbene esonerato dall'osservanza della BCAA 7, l'agricoltore che faccia domanda per l'ECO-4 non può mai praticare la monosuccessione.

39. Le aziende che ogni anno destinano la totalità o comunque oltre il 75% delle superfici a seminativo a colture foraggere e/o a leguminose o a terreni lasciati a riposo, e che quindi sono esentate dagli obblighi delle BCAA 7, possono ricevere il pagamento previsto per ECO-4?

Per le aziende in questione, esonerate dall'osservanza della BCAA 7, le superfici destinate per almeno 2 anni a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4 (articolo 20, comma 1, lettera a) del DM 23/12/2023). Nella superficie aziendale a seminativo sulla quale non vengano eventualmente rispettate le condizioni sopra indicate, si applica l'impegno all'avvicendamento almeno biennale di ECO-4 con obbligo di inserire nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa, o almeno una coltura da rinnovo.

40. Diverse aziende orticole specializzate producono fagiolino o pisello in più cicli consecutivi. Si chiede se le superfici su cui si realizzano più cicli di fagiolino o pisello nel corso dell'anno, a cui segue entro lo stesso anno la semina di un cereale, rispettino la BCAA 7. Si chiede, inoltre, se tali superfici possano accedere ad ECO-4.



Le aziende in questione rispettano la BCAA 7 in quanto cambiano almeno una volta durante l'anno il genere botanico. Tuttavia, non possono accedere ad ECO-4 poiché l'eco-schema richiede di cambiare sempre nell'avvicendamento il genere botanico.

IMPORTI UNITARI

41. L'importo del pagamento dell'eco-schema è suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema 4 gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari di ECO-4 (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-4	110,00	55,00	124,17
ECO-4 ZVN	132,00	66,00	149,00
ECO-4 Zone Natura 2000	132,00	66,00	149,00

Fonte: Piano strategico della Pac

42. Per accedere al pagamento di ECO-4 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

- Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

- Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**



In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisite per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

43. Si possono cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5, ovviamente sulle superfici a seminativo?

Sì. Le superfici a seminativo mantenute a riposo con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4.

Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 vale solo per le superfici a riposo.

Domande e Risposte Eco-Schema 5

- 1. L'eco-schema prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. Il DM 660087 del 23/12/22, fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. Questo lasso di tempo vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento fioritura del miscuglio in campo?**

Il divieto vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo.

- 2. Poiché il DM 660087 del 23/12/22 fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, le piante di interesse apistico devono essere presenti in campo già dal primo marzo?**

Non necessariamente, purché la semina sia effettuata in un momento tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo - 30 settembre.

- 3. Il miscuglio si deve necessariamente seminare in un'unica operazione di semina, oppure le specie che costituiscono il miscuglio si possono seminare nel momento giusto dal punto di vista agronomico?**

Si può scegliere il momento giusto dal punto di vista agronomico per la semina considerando che comunque l'eco-schema richiede il mantenimento delle piante di interesse apistico **sotto forma di miscuglio**, tale da far sì che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo - 30 settembre.

- 4. Terminato il periodo di fioritura, dal 1° di ottobre, è possibile effettuare il sovescio di queste colture?**

Dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possono essere interrate.

- 5. L'adesione all'eco-schema 5 prevede un minimo di anni o è possibile aderirvi anche per un solo anno?**



Gli impegni di Eco-5 sono di tipo annuale e pertanto è possibile aderire all'eco-schema anche per un solo anno.

6. L'adesione all'eco-schema 5 è compatibile con la semina su sodo?

L'eco-schema non disciplina la tecnica di semina delle specie botaniche. Pertanto, è possibile seminare con semina su sodo.

7. La tecnica della bulatura con miscuglio di trifogli nei cereali può usufruire dell'eco-schema 5?

La tecnica della bulatura non è contemplata poiché l'eco-schema 5 remunera superfici dedicate con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che pertanto si configurano come terreni a riposo in cui sono presenti esclusivamente miscugli di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22.

8. In riferimento ad "ECO-5 Colture arboree", l'articolo 21 comma 2 lettera d) del DM 660087 del 23/12/22 prevede l'impegno a "non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata". Cosa è da intendersi per tecniche di difesa integrata? È necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

Non è richiesta la certificazione. I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.

9. L'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 non contempla la *Facelia* (*Phacelia tanacetifolia*). Questa essenza è diffusissima nei miscugli già utilizzati dagli agricoltori. Si chiede la motivazione della sua esclusione.

La *Facelia* non è stata inserita nell'elenco dell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 a seguito di richieste pervenute da diversi soggetti, anche istituzionali e territoriali, i quali hanno evidenziato, come confermato da istituzioni scientifiche, che la specie è potenzialmente dannosa per gli ecosistemi e la biodiversità se utilizzata su larga scala.



10. Posto che l'eco-schema 5 vieta operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo tra il 1° marzo e il 30 settembre, si evidenzia il forte rischio che nei mesi estivi si vada incontro a incendi. Sono previste delle deroghe per ovviare a questo?

Si fa presente che ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", Regioni e Province autonome e altri Enti territoriali già prevedono al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio.

LE SUPERFICI

11. Possono accedere ad "ECO-5 Seminativi" anche le superfici a prato permanente, se coltivate con piante di interesse apistico ammesse dall'eco-schema?

No. "ECO-5 Seminativi" si applica alle superfici a seminativo, escludendo pertanto il prato permanente.

12. Le zone boschive possono essere ammesse ad "ECO-5 Colture arboree"? E le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale, come ad esempio i pioppeti?

Non è ammesso ai pagamenti del primo pilastro, e quindi degli eco-schemi, il bosco, come definito nella sezione 4.1.8 del Piano strategico della PAC. Inoltre, non sono ammesse all'eco-schema 5 le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale.

13. Possono accedere ad "ECO-5 Colture arboree" solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Se sono ammesse le colture permanenti, possono accedere le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni?

Sono ammissibili ad "ECO-5 Colture arboree" solo le arboree. In ogni caso le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).

14. È possibile ammettere ai pagamenti dell'eco-schema 5 anche le tare aziendali se la superficie minima è rispettata?

L'eco-schema 5 si applica sulle superfici con uso del suolo a colture arboree o a seminativo; pertanto, non sono ammesse al pagamento di Eco 5 le tare aziendali.

15. Esiste una soglia massima di superficie da sottoporre ad impegno?



L'eco-schema non prevede alcun limite massimo di superficie oggetto di impegno. Disciplina solo la superficie minima di accesso.

16. Come si possono rispettare i 20 metri di larghezza nelle interfile delle colture arboree?

Come riportato al comma 2 lettera a) dell'art. 21 del DM 660087 del 23/12/22, nelle superfici arboree la larghezza minima di 20 metri comprende la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma.

17. Nel caso di superfici non perfettamente omogenee, il rispetto dei 20 metri di larghezza minima può essere valutato in termini medi? Per esempio, rispetta le condizioni un campo che ha una larghezza di 22 metri nella parte superiore e di 18 metri nella parte inferiore, con una media pertanto di 20 metri?

L'eco-schema 5 prevede che la larghezza minima della superficie sia di 20 metri, ovvero che nel punto più stretto il poligono dedicato all'eco-schema non possa essere largo meno di 20 metri. Pertanto il caso suddetto non rispetta le condizioni previste.

18. È possibile aderire all'eco-schema con più superfici a seminativo all'interno della stessa azienda?

È possibile aderire all'eco-schema anche con superfici dislocate in aree diverse dell'azienda purché siano rispettate le condizioni (dimensione minima, larghezza minima, eventuale fascia di rispetto...) e gli impegni previsti dall'eco-schema.

L'UTILIZZO PRODUTTIVO

19. Alcune colture di interesse apistico da coltivare per beneficiare dell'eco-schema 5 sono leguminose: se sulle superfici dell'eco-schema sono presenti solo miscugli di leguminose è possibile richiedere anche il premio accoppiato previsto per le colture proteiche?

No. Il DM 660087 del 23/12/22, all'art. 21 comma 1, precisa che le piante di interesse apistico **sono a perdere**, mentre l'intervento del Piano Strategico "*PD 06 - CIS(09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose eccetto soia*", è riferito ad un utilizzo **produttivo** delle colture.

20. Dopo il 30 settembre quali destinazioni possono avere i miscugli di interesse apistico? Possono essere raccolti oppure pascolati?

ECO-5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a **perdere**, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate.



LA COPERTURA E I MISCUGLI

21. L'eco-schema 5 prevede una copertura dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Cosa si intende per copertura spontanea?

Una copertura derivante da crescita spontanea della flora. Si rammenta in ogni caso che può essere ammessa all'eco-schema 5 solo la copertura composta da specie di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23 dicembre 2022.

22. L'eco-schema 5 prevede il mantenimento di una copertura con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Nel caso di copertura spontanea cosa deve fare l'agricoltore se oltre alle specie previste dall'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 sono presenti in campo anche altre specie non inserite nel suddetto allegato?

Nel caso di copertura spontanea, dove siano presenti anche specie NON di interesse apistico, è possibile accedere all'eco-schema 5 intervenendo con il controllo esclusivamente meccanico o manuale delle specie non di interesse apistico, così come previsto dagli impegni dell'eco-schema.

23. Se il miscuglio di interesse apistico è composto da colture pluriennali, è necessario riseminare tutti gli anni per poter continuare ad aderire all'eco-schema 5, oppure si può aderire fino a quando le colture restano in campo?

L'eco-schema ammette il pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico **spontanee o seminate** (DM 660087 del 23/12/22, art. 21 comma 1), pertanto non obbliga alla semina annuale. In caso di miscuglio di colture pluriennali, si può pertanto aderire all'eco-schema facendo domanda annualmente senza bisogno di risemina, purché si rispettino gli impegni previsti dall'eco-schema.

24. Le specie contenute nel miscuglio da seminare per aderire all'eco-schema 5 devono essere specie indicate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22, in prevalenza oppure per la totalità? In altre parole, nel miscuglio possono essere presenti specie diverse da quelle dell'Allegato IX, anche in percentuale minoritaria? Se sì, in quale percentuale?

Nel miscuglio **non** possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22.

25. Per miscuglio si intende anche la presenza di 2 sole specie contenute nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22?



Il Decreto Ministeriale non disciplina il numero minimo di specie con il quale deve essere composto il miscuglio e pertanto, anche la sola presenza di due specie può assolvere al requisito.

26. È possibile mescolare insieme semi provenienti da sacchetti diversi per fare i miscugli?

Sì.

27. Qualora l'azienda biologica richiedente l'eco-schema 5 non trovasse sul mercato miscugli/semi BIO di piante di interesse apistico, potrebbe chiedere la deroga anche per tali colture?

L'azienda biologica può fare richiesta di deroga seguendo le procedure previste dalle norme in vigore.

28. È possibile aderire all'eco-schema con un miscuglio composto da due specie anche se il periodo di fioritura di entrambe termina a luglio?

Sì. L'agricoltore è chiamato a rispettare gli impegni previsti dall'eco-schema, tra i quali assicurare la fioritura nell'ambito del periodo di tempo 1° marzo - 30 settembre.

FASCIA DI RISPETTO

29. Si chiede se la fascia di rispetto rientri nel calcolo della larghezza minima di 20 metri.

No, i 20 metri non includono la fascia di rispetto.

30. La fascia di rispetto deve essere non coltivata? Oppure inerbita? Oppure può essere considerata come fascia di rispetto una fascia coltivata con coltura principale dove si applicano le restrizioni di cui all'art 21, comma 4, punto c) del DM 660087 del 23/12/22?

La fascia di rispetto deve essere lasciata incolta e non inerbita.

31. Nel caso in cui la superficie oggetto dell'eco-schema 5 confini con un bosco, la fascia di rispetto deve comunque essere realizzata?

Poiché la fascia di rispetto è funzionale ad impedire il cosiddetto effetto "trappola" e quindi a fungere da "tampone" a erbicidi e altri prodotti fitosanitari, in caso di adiacenza a bosco, dove è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari, non è necessaria la realizzazione della fascia di rispetto.



CONDIZIONALITÀ

32. Se nel 2023 accedo ad ECO-5, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 8, non sono soggetto a tale norma? Se sì, la superficie oggetto d'impegno per l'eco-schema 5 può coincidere con la superficie non produttiva nel rispetto degli obblighi della BCAA 8?

Chi accede ai pagamenti dell'eco-schema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 8, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall'eco-schema e non su tutta l'azienda.

Pertanto, in caso di accesso ad *"ECO-5 Seminativi"* in tutta la superficie oggetto di impegno (fatta eccezione per eventuali fasce di rispetto), il mantenimento di piante di interesse apistico non produttive consentirà di ottemperare all'obbligo di osservanza della BCAA 8.

Per gli altri due obblighi della BCAA 8, ovvero (1) mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio eventualmente presenti e (2) non potare siepi e alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli non è prevista deroga.

IMPORTI UNITARI

33. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema 5 gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari ECO-5 su superfici con colture arboree (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-5	250,00	125,00	442,50
ECO-5 ZVN	300,00	150,00	531,00
ECO-5 Zone Natura 2000	300,00	150,00	531,00

Fonte: Piano strategico della Pac

Importi unitari ECO-5 su superfici a seminativo (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-5	500,00	250,00	659,00
ECO-5 ZVN	600,00	300,00	790,80
ECO-5 Zone Natura 2000	600,00	300,00	790,80

Fonte: Piano strategico della Pac



34. Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

- Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

- Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

35. Il Piano Strategico prevede che il pagamento per l'Eco-schema 5 e quello per l'agricoltura biologica siano cumulabili. Considerato che la superficie con copertura di specie di interesse apistico nell'eco-schema 5 è a perdere, in che modo è possibile cumulare i due interventi?

La cumulabilità tra ECO-5 e SRA29 non sussiste per i seminativi in quanto ECO-5 remunera superfici con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che si configurano come terreni a riposo, mentre la scheda di SRA29 del PSP prevede che l'intervento in questione non si applichi ai terreni a riposo.

Al contrario, sussiste cumulabilità tra ECO-5 e SRA29 sulle superfici investite a colture arboree, in quanto l'eco-schema remunera gli impegni relativi alla copertura erbacea mentre l'intervento dello Sviluppo Rurale, SRA 29, compensa i maggiori costi e i minori ricavi sostenuti dall'agricoltore per la coltura arborea.



36. Si possono cumulare i pagamenti dell'eco-schema 4 con quelli dell'eco-schema 5, ovviamente sulle superfici a seminativo? Se sì, la superficie occupata da specie di interesse apistico può essere la stessa per i due anni di impegno dell'eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale) oppure deve essere sottoposta ad avvicendamento anch'essa?

Sì. Le superfici a riposo mantenute con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4.

Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 vale solo per le superfici a riposo.